

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 19/12/2025

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- di essere in quiescenza con pensione di € 900,00, ridotta a € 843,00 per effetto di una "cessione";
- in data 30.04.2024 decideva di acquistare un'autovettura e chiedeva un finanziamento di € 31.323,35;
- la banca non ha analizzato correttamente la sua capacità di rimborso ed affidabilità creditizia durante la valutazione della domanda di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, non avendo tenuto conto del suo esiguo reddito da pensione;
- in particolar modo, a fronte di un capitale finanziato di € 31.323,35, il venditore intervenuto come intermediario del credito lo assicurava che la rata mensile non sarebbe stata superiore a € 400,00;
- a seguito di tali trattative, al momento del ritiro dell'autovettura, scopriva che l'importo della rata era in realtà pari a € 900,00;
- dinanzi alle rimostranze per l'importo eccessivamente elevato della rata e alla volontà di rinunciare al ritiro dell'autovettura, il venditore dichiarava che solo le prime due rate sarebbero ammontate a € 580,00, e che i restanti ratei del piano di ammortamento sarebbero stati pari a € 400,00;
- è evidente che l'intermediario non abbia adempiuto ai propri obblighi, non avendo correttamente valutato fattori come età, reddito, storico creditizio, rapporto tra impegni

finanziari e reddito; alla luce dell'analisi di tali indici, controparte avrebbe dovuto avvedersi che il cliente non sarebbe stato in grado di rimborsare regolarmente il debito;

- gli istituti di credito devono compiere le proprie valutazioni avvalendosi di un patrimonio informativo costituito da: informazioni anagrafiche fornite dal cliente, banche dati pubbliche e private per la valutazione della storia creditizia del cliente e criteri di valutazione derivanti dalle policy interne per la misurazione del c.d. "credit scoring", rispetto al quale l'indice maggiormente rilevante è quello del rapporto rata/reddito;
- considerato che il reddito del cliente, al netto di altri impegni finanziari, era pari a circa € 800,00, e prendendo a riferimento una rata che non avrebbe dovuto superare il 30-35% di tale importo, appare evidente che lo stesso non avrebbe potuto assumere un impegno finanziario mensile superiore a € 280,00;
- l'intermediario resistente, invece, ha concesso un finanziamento che prevedeva la corresponsione di 84 rate da 592,62.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:
in fatto,

- in data 29.03.2024, per il tramite del "dealer" convenzionato, controparte sottoscriveva il contratto di prestito finalizzato n. *200, per un netto erogato di € 31.853,35, da rimborsare in n. 60 rate, pari ad € 737,05 cadauna;
- a seguito di espressa indicazione del ricorrente, attestante la difficoltà nel rimborso della citata rata, la pratica n. *200 veniva stornata e, in data 30.04.2024, sempre per il tramite del medesimo intermediario del credito, il cliente sottoscriveva l'ulteriore contratto n. *856, dall'importo finanziato di € 31.623,35, da rimborsare in n. 84 rate, pari ad € 592,62 cadauna;
- terminata la prevista fase istruttoria, in applicazione dei propri criteri di valutazione del c.d. "merito creditizio" e di prevenzione del sovraindebitamento, ispirati a principi di prudenza, riteneva di poter accogliere la suddetta richiesta, così come ampiamente argomentato nell'intercorso scambio di corrispondenza tra le parti;
- il ricorrente procedeva al pagamento delle rate fino al mese di marzo 2025;
- il rateo di aprile 2025 veniva invece corrisposto solo parzialmente, come evincibile dall'estratto conto versato in atti;
- con comunicazione del 21.05.2025, controparte avanzava una richiesta di "sospensione e rinegoziazione" del prestito n. *856, in riscontro alla quale veniva ribadita la correttezza del proprio operato, pur manifestando la disponibilità a valutare una rimodulazione del piano di rimborso precedentemente concordato, con una riduzione della rata mensile a circa € 400,00;
- tuttavia, in applicazione delle procedure interne all'istituto, al fine di concretizzare la nuova operazione veniva richiesto l'inserimento di un coobbligato a supporto della stessa; controparte, tuttavia, disattendeva le sue richieste;
in via preliminare,
- il ricorso è inammissibile in quanto la domanda introdotta dal ricorrente è volta a stimolare l'adozione di una pronuncia costitutiva, come tale estranea all'ambito di competenza delineato dalle vigenti disposizioni ABF;
- che il ricorso è altresì inammissibile, in quanto la domanda relativa alla verifica delle segnalazioni negative a carico del cliente nelle banche dati non era contenuta nell'atto di preventivo reclamo, ove tale questione non era minimamente eccepita.
nel merito,

- l'analisi della documentazione contrattuale, predisposta in modo conforme alle previsioni normative vigenti in tema di trasparenza bancaria e consegnata al ricorrente ha garantito la correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, conformemente agli obblighi di correttezza e buona fede discendenti dall'art. 1337 c.c.;
- dunque, solo dopo che il ricorrente aveva attentamente preso atto delle condizioni finanziarie e aveva confermato la piena sostenibilità delle rate concordate, la banca concludeva la prevista fase di istruttoria ed accoglieva le richieste di credito avanzate;
- nel valutare la capacità del cliente di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestito, la banca adotta dei presidi finalizzati al contenimento del rischio di credito e del livello di indebitamento e utilizza differenti modelli di "scoring", calibrati sulle diverse tipologie di prodotto finanziario;
- il peso delle informazioni valutate dai modelli di valutazione - relative, tra gli altri, a reddito, rapporto rata/reddito, impegni finanziari, professione, anzianità lavorativa, informazioni provenienti da Sistemi di Informazione Creditizia - varia al crescere della fidelizzazione della clientela e al maturare dei comportamenti effettivamente osservati; ne deriva che il c.d. "merito creditizio" non si esprime attraverso un giudizio netto, capace di determinare in termini assoluti e permanenti il merito creditizio di un cliente;
- l'orientamento consolidato dei Collegi è nel senso, da un lato, di considerare il processo di valutazione del merito creditizio una prerogativa dell'istituto erogante, espressione della sua libertà negoziale e, dall'altro, di non riconoscere nell'ordinamento l'esistenza di un obbligo dell'intermediario di evitare il sovraindebitamento del cliente;
- gli obblighi di buona fede e correttezza ricadenti sull'intermediario non possono estendersi sino al punto di valutare, nell'interesse del debitore, la convenienza economica dell'operazione o ammonire la controparte sulla insostenibilità dell'impegno assunto;
- la banca si è pure resa disponibile ad accogliere le esigenze del ricorrente, offrendo la rimodulazione del prestito, con l'intervento di un coobbligato, laddove tale operazione non veniva conclusa per esclusiva responsabilità del debitore, che non ha dato alcun seguito alle richieste;
- quanto alle contestate e presunte segnalazioni negative, ferma l'eccezione di inammissibilità, esse appaiono del tutto sprovviste di corredo probatorio a supporto, non essendo state versate in atti le visure, e avendo controparte richiesto all'Arbitro di verificare la sussistenza di eventuali segnalazioni;
- anche la richiesta di risarcimento del danno non è supportata da evidenze documentali in grado di attestare la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio.
Tutto ciò posto, la parte ricorrente ha domandato all'ABF:
- la risoluzione del contratto di prestito finalizzato n. *856 "per omessa e/o erronea valutazione della meritevolezza ed affidabilità creditizia" dello stesso ricorrente;
- la verifica di eventuali segnalazioni pregiudizievoli in banche dati a carico del cliente e, in caso di esito positivo, la "condanna" dell'intermediario alla cancellazione delle medesime, con riserva di chiedere il risarcimento del danno.
L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF:
- in via principale, il rigetto del ricorso;
- in via subordinata, che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

Parte ricorrente contesta l'omessa e/o erronea valutazione del merito creditizio da parte dell'intermediario in occasione della concessione di un prestito finalizzato, in relazione al quale domanda la risoluzione contrattuale. Contestualmente viene richiesta la cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli effettuate dall'intermediario nelle banche dati creditizie.

L'intermediario ha eccepito l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto, in quanto domanda di pronuncia costitutiva.

In adesione agli orientamenti condivisi dei Collegi e adottando un approccio di tipo sostanziale, in un'ottica di favor per il cliente, il Collegio ritiene di dover riquilibrare la domanda di pronuncia costitutiva come di "mero" accertamento al fine di decidere nel merito il ricorso, dato che il *petitum* e la *causa petendi* sono sufficientemente determinati.

L'intermediario resistente ha eccepito che le contestazioni avanzate con il ricorso sarebbero in parte difformi rispetto a quelle proposte con il reclamo, dal momento che con quest'ultimo il cliente per la prima volta avrebbe contestato l'illegittimità di eventuali segnalazioni pregiudizievoli trasmesse dall'intermediario a banche dati creditizie.

Dalla documentazione agli atti, risulta che l'odierno procuratore del ricorrente ha inviato:

- un primo reclamo del 21.05.2025, con il quale formulava contestazioni in merito al difetto di trasparenza nelle fasi precontrattuali e alle presunte violazioni degli obblighi ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 124-*bis* TUB (seppur sembri erroneamente richiamato dal procuratore l'art. 125-*sexies*), chiedendo espressamente la rinegoziazione del finanziamento;
- una successiva missiva a mezzo PEC del 03.06.25, con la quale diffidava la banca dall'inviare segnalazioni pregiudizievoli a suo carico in Centrale Rischi. Tale missiva è stata inviata dal procuratore del ricorrente espressamente "ad integrazione" del formale reclamo del 21.05.25.

L'intermediario ha riscontrato il ricorrente con missiva PEC del 27 giugno 2025, con la quale richiamava esclusivamente la missiva del cliente del 27.05 e rispondeva nel merito soltanto sulle contestazioni relative alla trasparenza contrattuale, alla valutazione del merito creditizio e alla richiesta di rinegoziazione.

Ciò posto, il Collegio ritiene che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente sia infondata.

Venendo al merito, il Collegio osserva preliminarmente che, secondo l'orientamento maggioritario della dottrina e dell'ABF, la violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio, previsto dall'art. 124-*bis* TUB (applicabile al caso di specie trattandosi di contratto di credito a consumatore), non dà luogo a rimedi demolitori del contratto, ma soltanto a responsabilità precontrattuale dell'intermediario.

Nel caso in esame, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa, la parte ricorrente non ha domandato il risarcimento del danno, del quale peraltro non è stato provato né l'*an* né il *quantum*.

Il ricorrente domanda altresì la cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli effettuate dall'intermediario nelle banche dati creditizie. Sul punto il Collegio rileva però che non è stata data prova in atti dell'esistenza delle asserite segnalazioni, in contrasto con quanto prevede l'art. 2697 c.c.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE